

La tutela del diritto alla salute come limite all'esecuzione del mandato d'arresto europeo. Osservazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2023.

di Angelo Raffaele Salerno*

Abstract IT: L'autore commenta la sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2023, atto conclusivo di un dialogo con la Corte di giustizia in tema di mandato d'arresto europeo e tutela effettiva del diritto alla salute.

Abstract EN: The author deals with the ruling no. 177/2023 of the Italian Corte costituzionale, which is the last act of a dialogue with the European Court of Justice upon an issue related to the effective guarantee of the right to health as limit to the execution of the European arrest warrant.

Il mandato d'arresto europeo¹ rappresenta uno degli istituti più problematici del diritto dell'Unione²: la sua introduzione con la decisione quadro 2002/584/GAI ha infatti rappresentato un grande salto in avanti sul piano della cooperazione giudiziaria europea, e allo stesso tempo l'innesto nel diritto pubblico europeo di un elemento di fortissima tensione potenziale con i diritti fondamentali.

Nelle intenzioni, l'istituto avrebbe dovuto sostituire l'extradizione, istituto per converso non così funzionale ad assicurare una rapida 'circolazione' e attuazione delle decisioni giudiziarie europee. Più precisamente, con il MAE venivano superati almeno due degli elementi fondanti del più antico istituto dell'extradizione: l'esistenza di una fase politico-amministrativa e il requisito

* Dottorando di ricerca in Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione presso l'Università degli studi della Tuscia.

¹ Al quale d'ora in poi ci riferiremo con l'acronimo 'MAE'.

² Problematicità della quale, del resto, la letteratura nutre piena consapevolezza (come sottolinea S. IGLESIAS SÁNCHEZ, *La jurisprudencia constitucional comparada sobre la orden europea de detención y la naturaleza jurídica de los actos del tercer pilar*, in *Rev. Der. Comun. Eur.*, 35, 2010, 169).

della doppia incriminazione per un certo numero di ipotesi³. Il suo funzionamento, fondato «su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri»⁴, consiste nell'emissione di una decisione giudiziaria da parte di uno Stato membro dell'Unione europea («Stato membro emittente») ai fini dell'arresto o della consegna da parte di un altro Stato membro («Stato membro di esecuzione») al fine dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale⁵, si presta infatti assai facilmente a collidere non soltanto con la tutela effettiva delle libertà costituzionali, ma anche con gli stessi diritti riconosciuti dallo stesso diritto dell'Unione europea. Del resto, dall'entrata in vigore della decisione quadro sul MAE il contesto e lo stesso diritto dell'Unione europea è profondamente cambiato – dal fallimento del trattato che adotta una costituzione per l'Europa fino al trattato di Lisbona, con la parificazione dell'efficacia giuridica della carta di Nizza a quella dei trattati – e tuttavia, la tensione fra efficacia repressiva e necessità di tutela dei diritti fondamentali continua a rimanere il problema centrale sotteso alla sua applicazione⁶, specie per via del fatto che per la persona la sua dimensione applicativa è fundamentalmente «coercitiva»⁷. Lo stesso fatto di afferire alla questione del potere di punire, che è una delle più tipiche e brutali espressioni della statualità, spiega anche la difficoltà di cercare una preventiva armonizzazione normativa, puntando piuttosto sulla «scommessa virtuale» dell'«elevato livello di fiducia tra gli Stati membri»⁸.

Nel caso che ci occupa, la questione della frizione fra efficacia repressiva e tutela dei diritti fondamentali, autentico *leitmotiv* delle vicende giurisprudenziali

³ «Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni...» (art. 2, par. 2, decisione quadro 2002/584/GAI).

⁴ *Considerando* n. 10 della decisione quadro 2002/584/GAI.

⁵ «Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi» (art. 2, par. 1, decisione quadro 2002/584/GAI).

⁶ Pensiamo, fra le altre, alle riflessioni di V. MITSILEGAS, *The Symbiotic Relationship between Mutual Trust and Fundamental Rights in Europe's Area of Criminal Justice*, in *New Journal of European Criminal Law*, 4, 2015, 457 ss., o a quelle di M. BARGIS, *Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari "virtuosi" della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2, 2017, 177 ss.

⁷ A. DI MARTINO, *Principio di territorialità e protezione dei diritti fondamentali nello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia. Osservazioni alla luce della giurisprudenza costituzionale di alcuni Stati membri sul mandato d'arresto europeo*, in R. Calvano (a cura di), *Legalità costituzionale e mandato d'arresto europeo*, Napoli, 2007, 79.

⁸ C. PINELLI, *Omogeneità costituzionale e identità nazionale nella vicenda del mandato d'arresto europeo*, in *Studi in onore di Vincenzo Atripaldi*, Napoli, 1671 ss. (4 del dattiloscritto).

dell'istituto, ha visto stavolta il dispiegarsi di un interessante caso di dialogo fra corti.

Più in particolare, nel 2020 la Corte costituzionale era stata chiamata in causa per ben tre volte intorno alla legittimità della legge 22 aprile 2005, n. 69 («Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri»⁹): delle questioni, una si sarebbe conclusa con la restituzione degli atti al giudice *a quo* a causa della promulgazione *medio tempore* del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 con cui la disposizione era stata modificata¹⁰; le altre due hanno invece portato la Corte costituzionale sul terreno del dialogo con la Corte di giustizia¹¹, ricorrendo al poderoso fattore d'integrazione¹² rappresentato dal rinvio pregiudiziale *ex art.* 267 TFUE.

Fra le due, la questione che ci occupa riguardava la decisione della Corte d'appello di Milano sull'esecuzione di un MAE nei confronti di un cittadino italiano che una perizia medica disposta dagli stessi giudici era affetto da una patologia psichica cronica incompatibile con la detenzione carceraria¹³. Constatando l'assenza nella legge sul MAE di un'ipotesi di rifiuto della consegna di questo tipo, i giudici milanesi avevano sollevato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-*bis* legge n. 69 del 2005 nella parte in cui non la prevedevano per «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che

⁹ D'ora in poi anche 'legge sul MAE'.

¹⁰ Con l'ordinanza n. 10371 del 2020, la VI Sezione penale della Corte di cassazione aveva sollevato una questione di legittimità dell'art. 18-*bis* legge n. 69 del 2005 come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b, legge n. 117 del 2019, nella parte in cui non prevedeva «il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». Si veda, per la presa d'atto dello *ius superveniens*, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 60 del 2021.

¹¹ A partire dall'ordinanza n. 207 del 2013, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nell'ambito di un giudizio in via incidentale non ha più rappresentato una novità, e anzi la via del rinvio pregiudiziale è stata talvolta scelta dalla Corte costituzionale come via alla soluzione di questioni particolarmente complesse, che andavano al cuore di questioni attinenti ai fondamenti stessi della legalità costituzionale, come nella nota vicenda 'Taricco' (ordinanza n. 24 del 2017).

¹² M.P. CHITI, *Il rinvio pregiudiziale e l'intreccio tra diritto processuale nazionale ed europeo: come custodire i custodi dagli abusi del diritto di difesa?*, in *Riv. it. dir. pubb. comun.*, 5, 2012, 748.

¹³ L'altra riguardava invece un'ipotesi di violazione del principio di eguaglianza alla luce della mancata previsione di una fattispecie di rifiuto della consegna della persona ricercata cittadina di uno stato terzo con legittima ed effettiva residenza o dimora in territorio italiano. Vicenda conclusasi, a margine di un dialogo con la Corte di giustizia, con l'accoglimento della questione (sentenza n. 178 del 2023).

comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta»¹⁴.

Posta di fronte alla questione, la Corte costituzionale aveva rilevato che un'ipotesi di rifiuto del genere non emergeva neppure dalla decisione quadro sul MAE, ritenendo «incongruo» il rimedio rappresentato dall'eccezionale ipotesi di differimento della consegna «per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato»¹⁵, in quanto riferito a situazioni di carattere temporaneo¹⁶. Richiamando il principio per cui la decisione quadro sul MAE e la sua attuazione devono rispettare i diritti di cui all'art. 6 TUE¹⁷, affermato in termini ancor più generali rispetto all'intero ordinamento dell'Unione europea¹⁸, la Corte osservava «che spetta in primo luogo al diritto dell'Unione stabilire gli standard di tutela dei diritti fondamentali al cui rispetto sono subordinate la legittimità della disciplina del mandato di arresto europeo, e la sua concreta esecuzione a livello nazionale, trattandosi di materia oggetto di integrale armonizzazione»¹⁹. Dal che, «in un quadro di costruttiva e leale cooperazione tra i diversi sistemi di garanzia»²⁰, i giudici di Palazzo della Consulta avevano fatto conseguire il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, segnalando gli argomenti favorevoli all'estensione di una serie di principi da questa già affermati nella sua giurisprudenza sul MAE in funzione di tutela dei diritti fondamentali. Nell'accompagnare la questione al rinvio pregiudiziale, l'ordinanza si chiudeva con una sottolineatura della dimensione costituzionale²¹ ed europea²² del diritto alla salute, funzionale a evidenziare il suo dispiegare normatività anche nei confronti delle persone sottoposte a privazione della libertà personale, siano esse detenute per condanne in via definitiva o in stato di custodia cautelare.

¹⁴ Ordinanza di rimessione del 17 settembre 2020 della Corte d'appello, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2020.

¹⁵ Art. 23, par. 4.

¹⁶ Ordinanza n. 216 del 2021, punti 6.2, 6.3 e 6.4 del *Considerato in diritto*.

¹⁷ La Corte richiama il considerando n. 12 e l'art. 1, par. 3 della decisione quadro sul MAE.

¹⁸ Qui viene invece ovviamente richiamato l'art. 51, par. 1, CDFUE, il quale dispone che le disposizioni della Carta di Nizza «si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati».

¹⁹ Punto 7.4 del *Considerato in diritto*.

²⁰ Punto 9 del *Considerato in diritto*. Il passo ripreso è già presente nella sentenza n. 269 del 2017 oltre che nelle ordinanze n. 117 del 2019 e n. 182 del 2020.

²¹ Punto 9.1 del *Considerato in diritto*.

²² Punto 9.2 del *Considerato in diritto*. Nel passaggio, la Corte costituzionale aveva fatto riferimento tanto a linee giurisprudenziali della Corte di giustizia che a indirizzi della Corte EDU.

Di fronte ai dubbi prospettati dalla Corte costituzionale, i giudici del Kirchberg²³ avrebbero poi sottolineato che, ove all'esito delle interlocuzioni fra lo stato membro emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione quest'ultima ottenga «assicurazioni» sulla garanzia di cure appropriate, il MAE avrebbe dovuto essere eseguito anche nell'ipotesi di patologia cronica. Dovrebbe insomma giungere «entro un termine ragionevole»²⁴ l'assicurazione dell'inesistenza di «motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna della persona ricercata, gravemente malata, la esporrebbe ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute»²⁵. Cosa che però – ed è questo il punto decisivo – risulterebbe radicalmente incompatibile col diritto dell'Unione nel caso in cui invece una simile assicurazione mancasse. Di conseguenza, aveva concluso la Corte di giustizia, l'art. 23, par. 4, decisione quadro 2002/584 e l'art. 1, par. 3 della decisione quadro²⁶ vanno interpretati alla luce dell'art. 4 CDFUE («Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti»)²⁷ e, in definitiva, in un'ipotesi in cui il rischio per la salute non possa essere escluso in un termine ragionevole, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rifiutare di eseguire il MAE²⁸.

Una lettura che ha consentito alla Corte costituzionale di definire la questione con un rigetto interpretativo (sentenza n. 177 del 2023) e che anzi, l'ha addirittura imposto nel momento in cui non ha abbracciato la prospettiva dell'individuazione di un motivo di rifiuto ulteriore²⁹. Un rigetto nel cui apparato argomentativo i giudici di Palazzo della Consulta hanno tentato un adattamento delle indicazioni ricevute dalla Corte di giustizia al contesto italiano, in

²³ CGUE, Grande Sezione, sentenza del 18 aprile 2023, *E.D.L.*, C-699/21.

²⁴ § 50.

²⁵ § 42.

²⁶ Il quale recita: «L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».

²⁷ § 53. La Corte di giustizia richiama l'importante sentenza del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, C-404/15 e C-659/15 PPU, § 104.

²⁸ § 55.

²⁹ F. SAIITO, *Al di là della "regola Granital". Individuazione del parametro in due sentenze della Corte costituzionale in materia di mandato d'arresto europeo*, in *Giur. cost.*, 2023, 2217 s., il quale osserva che in effetti pure le disposizioni che trattengono le di cui all'art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005 – che si pongono in una prospettiva attuativa dell'art. 23, par. 4 della decisione quadro sul MAE – non erano oggetto del giudizio in via incidentale, per cui la Corte costituzionale «non avrebbe potuto procedere a sancire l'incostituzionalità di quel profilo processuale, modificando autonomamente l'oggetto, né intervenire direttamente sui motivi di rifiuto della consegna», in quanto ciò avrebbe implicato un 'tradimento' della posizione aperturista della Corte di giustizia rispetto alle istanze emergenti dal rinvio pregiudiziale.

particolare alla luce della legge n. 69 del 2005, rispetto alla quale, si osserva, andavano «calibrate e precisate in modo da inserirsi armonicamente»³⁰.

Nel ribadire l'esclusione del rimedio di cui all'art. 23, par. 4 della decisione quadro 2002/584, la Corte osserva che lo stesso «non è idoneo a garantire adeguata tutela al diritto inviolabile alla salute, e *a fortiori* alla stessa vita, della persona richiesta», in quanto il diritto fondamentale in gioco esigerebbe «una cognizione piena da parte del giudice, nell'ambito di un procedimento rispettoso di tutte le garanzie del giusto processo e puntualmente regolato dalla legge; un procedimento necessariamente destinato a concludersi con un provvedimento ricorribile per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 111, settimo comma, Cost.». Di conseguenza, riprendendo la lettura della Corte di giustizia per cui l'autorità giudiziaria competente a decidere sulla sussistenza dei presupposti della consegna è la stessa a cui compete la decisione sulla sua eventuale sospensione, la Corte costituzionale non poteva che individuare questo giudice nella corte d'appello in composizione collegiale³¹. Dal punto di vista procedimentale, la Corte individua la struttura normativa su cui innestare il rimedio nello stesso procedimento di decisione sulla richiesta d'esecuzione di cui alla legge sul MAE, fornendo peraltro una serie di indicazioni abbastanza dettagliate³².

Ribadendo considerazioni già svolte nelle ultime due ordinanze di rinvio alla Corte di giustizia – riprendendo determinazioni già formulata da quest'ultima – e cioè che l'esecuzione del MAE è subordinata alla garanzia dei diritti fondamentali ai sensi dell'art. 1, par. 3, decisione quadro 2002/584/GAI, ma non sulla base di «standard puramente nazionali di tutela... laddove ciò possa compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione», la Corte precisa che questi stessi diritti fondamentali «sono, piuttosto, quelli riconosciuti dal diritto dell'Unione europea, e conseguentemente da tutti gli Stati membri allorché attuano il diritto dell'Unione: diritti fondamentali alla cui definizione, peraltro, concorrono in maniera eminente le stesse tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri»³³. Ribadito questo dover essere, la Corte osserva quindi che le disposizioni di cui agli artt. 18 e 18-*bis* della legge sul MAE censurate dal giudice *a quo* «possono, e anzi debbono, essere lette in conformità all'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro, ed operare pertanto come valvole di sicurezza funzionali a evitare che l'esecuzione dei mandati di arresto conduca a risultati contrari ai diritti fondamentali nell'estensione loro attribuita dal diritto dell'Unione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di

³⁰ Punto 5.5.1 del *Considerato in diritto*.

³¹ Punto 5.5.2 del *Considerato in diritto*.

³² Punto 5.5.3 del *Considerato in diritto*.

³³ Punto 5.6 del *Considerato in diritto* (che riprende integralmente un passo dell'ordinanza n. 216 del 2021, punto 7.3 del *Considerato in diritto*).

giustizia»³⁴. In breve, i giudici di Palazzo della Consulta prospettano un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, funzionale ad assicurare la legittimità costituzionale delle norme oggetto del giudizio. La questione viene quindi rigettata.

Già a margine dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, era stato osservato che nel caso in cui la Corte di giustizia avesse invece ritenuto la decisione quadro sul MAE compatibile con la CDFUE e con l'art. 6 TUE nelle ipotesi in discussione, la Corte costituzionale avrebbe potuto finire per attivare un controlimite, anche alla luce del fatto che non aveva mancato di assumere le vesti di «interprete autentico delle peculiarità della tutela del diritto alla salute nell'ordinamento italiano»³⁵.

Ora, di per sé, la cifra – se si vuole – polemica, il *pathos* argomentativo che aveva attraversato le pagine dell'ordinanza 'Taricco' sembrerebbe del tutto imparagonabile alle motivazioni di altri rinvii³⁶, incluso quello contenuto nell'ordinanza n. 216 del 2021. Il che però non esclude affatto l'ipotetica possibilità di un conflitto fra le due corti nel caso di «disaccordi interpretativi profondi»³⁷, quali avrebbero potuto essere quelli derivanti da un'opposta lettura

³⁴ Ibidem.

³⁵ C. AMALFITANO e M. ARANCI, *Mandato di arresto europeo e due nuove occasioni di dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia*, in *Sist. pen.*, 1, 2022, 28. Non a caso, il fatto stesso che l'ordinanza di rinvio avesse ricostruito il diritto alla salute prima nella sua dimensione costituzionale e soltanto dopo sul piano del diritto dell'Unione europea, era stato addirittura letto come sintomatico di un incedere argomentativo non dissimile da quello dell'ordinanza del caso Taricco, dal momento che sarebbe stata sostanzialmente esaltata, «seppur senza mai nominarla... la natura costitutiva dell'identità nazionale» (S. BARBARESCHI, *Tra scudo e fendente: la Corte costituzionale fa valere il diritto inviolabile alle cure nello spazio giuridico europeo. Considerazioni a margine dell'ord. n. 216 del 2021*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, 3, 2021, 19).

³⁶ È stato osservato che l'ordinanza n. 216 del 2021 si sarebbe distinta – al pari di altre – per una cifra contenutistica e argomentativa in senso stretto differente rispetto a quella dell'ordinanza della vicenda Taricco: infatti, mentre in quest'ultimo caso la Corte aveva aperto un dialogo con la Corte di giustizia «per difendere il principio di legalità in materia penale, inteso come valore dell'identità nazionale, il cui rispetto si impone all'Europa», le altre ordinanze sarebbero state invece «dirette a tutelare valori che non sono sentiti come propri dell'identità nazionale, ma come parte di un patrimonio costituzionale comune, che la Corte di giustizia è chiamata a garantire in forza delle disposizioni della Carta di Nizza», seguendo un approccio che «ancora i propri ragionamenti a norme della Carta, lasciando sottendere l'idea che la soluzione proposta sia la più congeniale all'ordinamento dell'Unione, prima ancora che a quello interno», nel quadro di «un'attenta opera di persuasione» (C. TRONCONE, *Diritto alla salute e principio di uguaglianza davanti alla legge dei cittadini di Paesi Terzi nel mandato d'arresto europeo. Nota a Corte cost., sentenze n. 177 e n. 178 del 2023*, in *Oss. cost.*, 2, 2024, 266 s.).

³⁷ Riprendendo la definizione che ne dà Vittorio VILLA, *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, Torino, 2017, 2 s., i 'disaccordi interpretativi profondi' sono «quelle divergenze particolarmente radicali che occorrono nell'attività interpretativa di giudici e giuristi nei casi in cui essi hanno a che fare con espressioni e locuzioni valutative contenute in disposizioni esplicite, ovvero in norme implicite (costruite per via dogmatica o giurisprudenziale, e poi nuovamente suscettibili di interpretazione), disposizioni e norme che, nella maggior parte

sulla necessità di tutela effettiva del diritto alla salute. E l'ipotesi del conflitto, alla luce dell'evoluzione costituzionale del diritto alla salute e delle sue stesse intersezioni con il principio di eguaglianza e del suo implicare un immediato nesso con il valore della dignità, non poteva che far ipotizzare l'eventuale attivazione di un controlimite. Del resto, nonostante la Corte non tracci esplicitamente «un conflitto di tipo identitario», è stato osservato che «i profili identitari sono però evidenti nel punto in cui, richiamando l'ordinanza n. 24 del 2017 (*Taricco*), si specifica che una verifica in tal senso spetta comunque alla Corte stessa»³⁸. Una possibilità che viste le risultanze emergenti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia – in particolare, l'affermazione e le progressive precisazioni dell'*Aranyosi test*³⁹ – era forse poco probabile. Anche se l'enfaticizzazione da parte dei giudici del Kirchberg dell'eccezionalità delle ipotesi di rifiuto e della rigida ricostruzione della fattispecie relativa al diritto alla salute⁴⁰ sembrerebbe suggerire che in fondo, esiti interpretativi come quello in questione – visto il quadro sul quale l'istituto del MAE e più in generale l'esistenza di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia riposano – sono esiti interpretativi comunque non scontati.

Certo è che nel quadro delle complesse vicende del MAE, la stessa progressiva valorizzazione della Carta di Nizza da parte della Corte di giustizia, ha nel tempo spostato il centro di gravità delle più gravi questioni implicate dall'istituto: da *Melloni*, in cui il mutuo riconoscimento assumeva una posizione del tutto preminente⁴¹, la Corte ha via via fatto ricorso sempre più di frequente alla Carta, e a partire da una sorta di dialogo indiretto con la Corte EDU ha consentito il

dei casi (e certamente nei casi più interessanti), fanno parte della categoria dei *principi costituzionali a carattere fondamentale*, che riconoscono e garantiscono *diritti*, appunto, *fondamentali*. Chiaramente, l'ipotesi di una divergenza interpretativa così profonda sulla tutela effettiva del diritto alla salute sarebbe rientrata nella categoria a pieno titolo.

³⁸ F. SAIITO, *Al di là della "regola Granital"*, cit., 2216.

³⁹ Che consiste nell'interlocuzione, descritta nell'omonima pronuncia, fra l'autorità giudiziaria di esecuzione e l'autorità emittente in cui la prima è chiamata a verificare «in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, in caso di consegna al suddetto Stato membro» (CGUE, Grande Sezione, sentenza del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, C-404/15 e C-659/15 PPU, § 104).

⁴⁰ «Un approccio», è stato osservato, «dal quale si arguisce la preoccupazione che una applicazione diffusa del "metodo Aranyosi" possa aprire la strada, faticosamente sbarrata in precedenza, alla formulazione di questioni incentrate sulle peculiarità dei singoli ordinamenti nazionali», ampliando così per via giurisprudenziale i motivi di non esecuzione del mandato d'arresto. Così G. COLAIACOVO, *Il mandato d'arresto europeo nel dialogo tra le Corti: una nuova tappa su un lungo percorso*, in *Giur. cost.*, 2023, 1801.

⁴¹ CGUE, Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2013, *Stefano Melloni contro Ministero Fiscal*, C-399/11. Si veda pure, di quest'indirizzo, la sentenza *Radu* (CGUE, Grande Sezione, sentenza del 29 gennaio 2013, C-396-11).

dispiegarsi della normatività di disposizioni che traducono bilanciamenti che restituiscono l'immagine della natura fondante di valori costitutivi della stessa civiltà giuridica europea, a partire dalla dignità umana⁴² e dal rispetto dello stato di diritto⁴³. Al punto da far osservare che col tempo «non è venuta più in gioco l'identità costituzionale degli Stati membri, ma quella della stessa Unione»⁴⁴. In seguito, l'art. 4 CDFUE è stato interpretato anche attraverso il richiamo della giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 3 CEDU e il divieto di trattamenti inumani e degradanti ha finito per assurgere a limite dell'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale e del mutuo riconoscimento⁴⁵: sviluppi di fronte ai quali il sistema originariamente tratteggiato dalla decisione quadro «si paralizza dinanzi a un valore fondativo dei trattati europei»⁴⁶.

Guardando al diritto alla salute, è difficile negare che dalla vicenda non ne sia uscito rafforzato, quantomeno dal punto di vista dell'affermazione di un livello minimo di tutela da assicurare addirittura sul piano dell'Unione. Un livello minimo di tutela emerso nonostante i limiti che connotavano la prospettazione della questione di legittimità costituzionale⁴⁷, e grazie a dinamiche del *judge-made system* europeo che dimostrano, una volta di più, come le istanze di tutela dei diritti siano assai più facilmente soddisfatte in presenza di una prospettiva assiologica comune: una volta individuato il punto di partenza dei percorsi ermeneutici nella chiara prevalenza valoriale della persona e del rispetto dei diritti – o se si preferisce, rispetto al caso in questione, in una sorta di *Wesensgehalt* europeo del diritto alla salute – rispetto a esigenze di stretta efficienza repressiva, gli spazi per l'armonizzazione interpretativa fra differenti sfere di legalità si dilatano.

Di per sé, il fatto che in questo caso l'alternativa all'accordo interpretativo fosse – verosimilmente – l'attivazione di un controlimite, vale in fondo a ricordare quale sia la posta in gioco.

⁴² Il riferimento è anzitutto – ancora una volta – alla sentenza *Aranyosi*.

⁴³ CGUE, Grande Sezione, 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality*, C-216/18 PPU.

⁴⁴ L. CAPPUCIO, *Mandato d'arresto europeo e diritti fondamentali. Un percorso giurisprudenziale*, in *Quad. cost.*, 2, 2022, 307.

⁴⁵ CGUE, Grande Sezione, sentenza del 15 ottobre 2019, *Dorobantu*, C-128/18.

⁴⁶ L. CAPPUCIO, *Mandato d'arresto europeo e diritti fondamentali*, cit., 309.

⁴⁷ Osserva ancora F. SAITTO, *op. cit.*, 2219, che la Corte costituzionale ha rimediato ai limiti dell'ordinanza di rimessione, e in particolare all'individuazione del solo parametro interno (artt. 2 e 32 Cost.) «costruendo una piena identità tra il parametro nazionale e quello UE».

